



Il Ministro dello Sviluppo Economico

DIRETTIVA RECANTE "CRITERI E MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI"

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e, in particolare, l'articolo 19;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante *"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico"*, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178;

TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2021, è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, in corso di pubblicazione, emanato ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area Funzioni Centrali, che contengono la disciplina specifica del conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2007 n. 10, riguardante l'affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali;

VISTO il decreto ministeriale del 15 gennaio 2009 recante la definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto ministeriale 4 settembre 2014 di definizione dei criteri e delle procedure per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

CONSIDERATO che la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali è direttamente funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative;



RITENUTO alla luce del sopravvenuto quadro normativo e delle novità giurisprudenziali in materia, di dover definire in un unico atto i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e di seconda fascia del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale;
SENTITO il Comitato unico di garanzia;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

Art.1

Premesse

1. La presente direttiva definisce i criteri generali e le modalità per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale del Ministero dello sviluppo economico, nonché per la revoca degli stessi.
2. I criteri e le modalità indicati, volti a garantire efficienza, imparzialità e trasparenza, operano nel rispetto della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal C.C.N.L. relativo al personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali, vigente e/o comunque applicabile.
3. Si osservano le disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Vengono, inoltre, rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Si applica in ogni caso il principio del giusto procedimento e le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 in quanto compatibili.

Art.2

Principi generali

1. La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali, in ossequio ai principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative, avviene nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti e/o applicabili;
 - gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato, mediante un provvedimento che individua l'oggetto, la durata e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alla disciplina di settore oltre che alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con gli atti di indirizzo del Ministro e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto;
 - la durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei casi di conseguimento del limite di età per collocamento a riposo. L'incarico termina comunque con la cessazione del rapporto di lavoro;



- l'applicazione della disciplina di cui all'art. 54 "*Clausola di salvaguardia economica*" del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018;
- gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base dei criteri e con le modalità indicati dalla presente direttiva, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire, tenendo anche conto della disponibilità manifestata dagli interessati e dell'esigenza di garantire le pari opportunità;
- nel conferimento degli incarichi deve essere applicato il principio generale di rotazione, quale misura di prevenzione della corruzione e come strumento per favorire l'arricchimento professionale dei singoli dirigenti. L'applicazione del principio della rotazione alla specifica posizione dirigenziale deve risultare dal singolo interpello. Il principio di rotazione degli incarichi dovrà essere, comunque, opportunamente temperato con la prioritaria motivata esigenza dell'amministrazione di assicurare la necessaria continuità degli indirizzi e dei progetti in essere, in modo particolare per uffici eventualmente contraddistinti da elevato tecnicismo o funzionalmente caratterizzati da specifica operatività;
- è assicurata la pubblicità dei posti dirigenziali vacanti e delle corrispondenti fasce economiche, corredata delle notizie concernenti le competenze ed esperienze professionali richieste in relazione ai compiti afferenti all'incarico dirigenziale e viene garantita la valutazione dell'idoneità tecnica e professionale, nonché delle attitudini dei dirigenti a perseguire gli obiettivi fissati dall'Organo di Vertice;
- al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio nel rispetto dei limiti retributivi stabiliti dalla legislazione vigente.

Art. 3

Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) titoli di studio ed esperienze formative possedute dal dirigente con la natura dell'incarico da conferire e con gli obiettivi ad esso connessi;
- b) specifiche competenze organizzative, capacità professionali e manageriali maturate dal dirigente in esperienze pregresse, anche presso altre Amministrazioni, desumibili dal *curriculum vitae*, da ricondurre alla complessità della struttura da ricoprire e alla specificità delle funzioni dirigenziali che devono essere garantite;
- c) risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi o comunque nel triennio precedente e relativa valutazione, con riferimento agli obiettivi connessi al posto di funzione o di studio e ricerca ricoperto e agli ulteriori obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo e di programmazione emanati dall'Amministrazione che ha conferito l'incarico.

2. I suddetti criteri possono essere integrati tenendo conto del tipo di incarico da conferire e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

3. Il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale a dirigenti di nuova nomina, vincitori di procedure concorsuali, avviene sulla base dei criteri di cui al comma 1, in quanto compatibili e delle



esigenze funzionali del Ministero sui posti vacanti e non previamente attribuiti tramite apposita procedura di interpello ai dirigenti già in servizio, tenendo conto anche della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.

Art. 4

Publicità degli incarichi dirigenziali vacanti

1. La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio detiene e aggiorna costantemente la banca dati del personale dirigente del Ministero, nella quale sono contenuti i dati relativi ai *curricula* dei dirigenti, agli incarichi conferiti, agli incarichi aggiuntivi e alla valutazione del risultato. Tale banca dati è regolamentata conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato, in materia di protezione dei dati personali. A tal fine sono predisposte procedure atte a consentire ai dirigenti del Ministero l'accesso individuale alla banca dati per la verifica dei propri dati e la segnalazione delle rettifiche da effettuare.
2. La predetta Direzione generale effettua, periodicamente, e comunque ogni sei mesi, la ricognizione e l'aggiornamento delle posizioni dirigenziali vacanti del personale dirigente, riportando la relativa graduazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme legislative o contrattuali che determinano l'indisponibilità dei posti medesimi. La Direzione generale comunica l'esito di detta ricognizione all'Ufficio di Gabinetto, al Segretariato generale e alle OOSS Area dirigenti, provvedendo alla pubblicazione sulla base della normativa vigente in materia di trasparenza.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma *l-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la predetta Direzione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso (c.d. interpello) sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico in internet e su intranet, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica. L'interpello è inoltre trasmesso a tutti i Dirigenti appartenenti al ruolo del Ministero sull'indirizzo email istituzionale.
4. L'interpello è rivolto ai dirigenti del ruolo del Ministero dello sviluppo economico che possono manifestare l'interesse all'attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale per la copertura di posti di funzione di livello generale e non generale se appartenenti, rispettivamente, al ruolo dei dirigenti di prima fascia o al ruolo dei dirigenti di seconda fascia. Ai dirigenti di seconda fascia è, comunque, consentita la presentazione di una manifestazione di interesse per posti di funzione di livello generale.
5. L'interpello può essere rivolto contestualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma *5-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo del Ministero, purché dipendenti delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, che potranno risultare destinatari dell'incarico dirigenziale di cui trattasi previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
6. L'eventuale conferimento di incarichi di funzione dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può avvenire fornendone esplicita motivazione, e dopo ampia valutazione, unicamente a seguito dell'interpello; la selezione deve dare conto di aver previamente espletato le valutazioni tecniche e attitudinali sulle manifestazioni di interesse dei dirigenti del ruolo del Ministero.
7. Restano ferme le disposizioni del D.P.R. n.198/2008 relativamente agli incarichi di funzione dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione.
8. L'interpello resta in pubblicazione, di norma, per almeno dieci giorni.



9. L'esito dell'interpello è reso pubblico sul sito istituzionale nell'apposita sezione e sulla rete intranet del Ministero una volta avvenuta la registrazione del provvedimento presso gli Organi di controllo.

10. Ai candidati che hanno presentato domanda a seguito di interpello è resa apposita comunicazione in ordine all'esito dello stesso a seguito della avvenuta registrazione dell'incarico da parte degli Organi di controllo.

Art. 5

Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima fascia

1. La procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia si articola nelle seguenti fasi:

a) anteriormente al termine in cui è previsto che si determini la vacanza di una posizione dirigenziale di prima fascia, e comunque entro 10 giorni dalla conoscenza della disponibilità del posto, il Direttore della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio comunica al Capo di Gabinetto e al Segretario Generale la disponibilità della posizione, al fine di avviare la procedura finalizzata al conferimento del relativo incarico;

b) la medesima Direzione in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e il Segretariato generale, avvia la procedura di interpello. L'interpello deve indicare il numero e la tipologia nonché il valore economico delle corrispondenti fasce di livello dirigenziale generale dei posti dirigenziali vacanti, le eventuali e/o specifiche competenze professionali richieste per ciascun incarico e la documentazione da produrre in allegato all'istanza di partecipazione;

c) entro il termine di dieci giorni gli interessati presentano l'istanza di conferimento dell'incarico, corredata dalla documentazione richiesta, mediante posta elettronica certificata, ovvero con le ulteriori modalità eventualmente indicate nell'interpello. Se la vacanza riguarda più posti di funzione dirigenziale di prima fascia gli interessati possono presentare un'istanza con più candidature valutabili, ma non oltre il numero di tre;

d) alla domanda va allegata copia di un valido documento di identità e il *curriculum vitae* debitamente sottoscritto, con riferimento al quale i dirigenti assumono piena responsabilità delle dichiarazioni contenute, in conformità a quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) contestualmente, i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione, l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. In caso di sussistenza di una o più condizioni non sanabili di inconfiribilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non conferirà l'incarico e provvederà a conferirlo ad altro soggetto;

2. Per le procedure di conferimento conseguenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la nuova riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico citata in premessa ed emanata ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, l'Ufficio di Gabinetto, sentito il Segretariato Generale, avvia la procedura di interpello attraverso la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio e verifica la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dagli interessati.



Art. 6

Commissione di valutazione per il conferimento di funzione dirigenziale di prima fascia

1. Al fine di individuare il profilo più idoneo all'incarico dirigenziale generale da conferire può essere nominata, con decreto del Ministro, una apposita Commissione senza oneri a carico del bilancio dell'Amministrazione.
2. La Commissione è di regola composta da tre membri e da un segretario verbalizzante.
3. La Commissione, se costituita, è composta, di norma, dal Capo di Gabinetto o suo delegato, Segretario generale e un ulteriore membro scelto tra i dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, professori universitari di ruolo. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale in servizio presso l'Ufficio di Gabinetto o il Segretariato generale.
4. La Commissione esamina le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei dirigenti generali e non, i relativi *curricula*, tenendo conto dei criteri stabiliti dal presente decreto, redigendo una relazione illustrativa dei profili dei candidati, attraverso apposite schede e procedendo prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti generali e non generali appartenenti al ruolo del Ministero.
5. La Commissione predispone una lista dei candidati, senza alcun ordine preferenziale, dando atto nel verbale delle operazioni di cui al comma precedente, precisando la posizione giuridica dell'interessato all'atto di presentazione della domanda e restituendo gli atti all'Ufficio di Gabinetto per le procedure a seguito dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la nuova riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, citata in premessa, emanata ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55. Può anche essere disposto, per esigenze di supporto rappresentate dall'Organo di Vertice, un colloquio conoscitivo con i candidati alla procedura.
6. Il Ministro, qualora dalla procedura di cui al comma precedente non rinvenga professionalità interne idonee all'incarico, richiede alla Commissione una relazione illustrativa dei profili sulle altre manifestazioni di interesse esterne, eventualmente pervenute, da parte di candidati ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis e 6 del d.lgs. n. 165/2001.
7. Il Ministro formula la proposta motivata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini del successivo *iter* di nomina. La proposta deve contenere: 1) l'indicazione dell'oggetto dell'incarico; 2) l'indicazione della decorrenza e della scadenza dell'incarico; 3) l'indicazione degli obiettivi da perseguire; 4) la dichiarazione circa l'avvenuto adempimento di cui all'articolo 5, lettera j), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 5) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, sono state rispettate le regole stabilite nel provvedimento generale di determinazione dei criteri di affidamento degli incarichi; 6) la dichiarazione che, nell'effettuare la scelta del dirigente indicato nella proposta, si è tenuto conto del principio di pari opportunità.

Art. 7

Procedura per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia

La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia si articola nelle seguenti fasi:

- a) anteriormente al termine in cui è previsto che si determini la vacanza di una posizione dirigenziale di seconda fascia e su indicazione dei titolari delle competenti strutture dirigenziali generali, la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio comunica al



Capo di Gabinetto e al Segretario Generale la disponibilità delle posizioni, al fine di avviare la procedura finalizzata al conferimento dell'incarico;

b) nell'interpello devono essere indicati: il numero e la tipologia dei posti vacanti nonché il valore economico delle corrispondenti fasce di livello dirigenziale non generale; le eventuali specifiche competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale da ricoprire; la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione e le modalità di presentazione della stessa;

c) entro il termine di dieci giorni, i soggetti interessati presentano, secondo le modalità previste dall'interpello, al titolare della struttura dirigenziale generale competente al conferimento dell'incarico, l'istanza di conferimento dell'incarico, corredata della documentazione richiesta. Se la vacanza riguarda più posti di funzione dirigenziale di seconda fascia gli interessati possono presentare un'istanza con più candidature;

d) ciascuna Direzione generale, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati, procede prioritariamente all'esame delle domande dei candidati dirigenti del Ministero, ai sensi della normativa vigente e il Direttore generale, ovvero il Segretario generale per i propri uffici, le valuta anche con successivo colloquio individuale dei candidati e, per gli uffici dirigenziali delle Direzioni generali destinatari di un obiettivo divisionale a carattere strategico, informa il Segretario generale. Ciascun Dirigente generale, ovvero il Segretario generale per i propri uffici, sulla base delle domande pervenute e della documentazione allegata, ai sensi della normativa vigente definisce l'esito dell'interpello, tenendo conto dei criteri stabiliti dalla presente direttiva e del principio di pari opportunità, predisponendo sia il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale al candidato prescelto, contenente nelle premesse le motivazioni relative alla valutazione comparativa effettuata, sia l'accessivo contratto individuale di lavoro. Per le divisioni delle Direzioni generali destinatarie di un obiettivo divisionale a carattere strategico, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà contenere la previsione dell'intercorso raccordo con il Segretario generale. Qualora all'esito della predetta procedura di valutazione non si rinverranno professionalità interne idonee all'incarico, il Direttore generale, ovvero il Segretario generale per i propri uffici, procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse, eventualmente pervenute, da parte di candidati ai sensi dell'art.19, comma 5-bis e 6 del decreto legislativo n.165 del 2001;

e) il Segretario Generale e ciascun Direttore Generale, conclusa la procedura di conferimento dell'incarico di cui alla lettera precedente, provvede a trasmettere il provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale e l'accessivo contratto individuale di lavoro, agli Organi di controllo, e alla Direzione Generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio per la tenuta dello stato giuridico del personale;

f) qualora, all'esito delle procedure per il conferimento degli incarichi, residuino dirigenti privi di incarico ed uffici dirigenziali vacanti, tenuto conto dell'esigenza di garantire il diritto all'incarico a tutti i dirigenti, il Direttore generale della Direzione per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio, valutato il curriculum vitae del dirigente, previo confronto con il Segretario Generale ovvero il Direttore generale preposto alla struttura presso cui si trova la posizione dirigenziale vacante e sentito l'interessato, comunica al Segretariato generale ovvero alla Direzione generale presso cui si trova la posizione vacante, il nominativo del dirigente per successivo conferimento dell'incarico;

h) il dirigente deve sottoscrivere, all'atto del conferimento dell'incarico, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale. In caso di sussistenza di una o più



condizioni non sanabili di inconferibilità e/o incompatibilità, l'Amministrazione non potrà conferire l'incarico.

Art. 8

Incarichi *ad interim* per incarichi di funzione dirigenziale di prima e seconda fascia

1. Il conferimento di un incarico *ad interim* ha carattere eccezionale, può essere conferito, previo interpello, per motivate esigenze organizzative e funzionali nelle more dell'attribuzione di un incarico secondo le disposizioni vigenti.
2. L'incarico *ad interim* deve avere una durata certa, prorogabile in presenza di particolari esigenze di funzionalità dell'Ufficio e rapportata al tempo ragionevole necessario al compimento della procedura ordinaria per il conferimento degli incarichi dirigenziali.
3. L'incarico *ad interim* deve essere attribuito nel rispetto dei criteri generali del presente decreto, tenendo conto delle seguenti priorità, applicabili in quanto compatibili anche agli incarichi di funzione dirigenziale generale:
 - a. attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nel medesimo Segretariato o Direzione generale;
 - b. titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
 - c. pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.
4. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, al dirigente può essere attribuito, di norma, un solo incarico *ad interim*. Il provvedimento di conferimento dell'incarico viene pubblicato sul sito istituzionale e sulla intranet dell'Amministrazione.
5. Per i conferimenti di incarico *ad interim* il termine dei 10 giorni, previsto per i relativi interPELLI, è ridotto a 5 giorni.

Art. 9

Astensione, assenza, impedimento o vacanza

1. Il Direttore generale, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, si astiene dall'adozione di ogni atto e provvedimento concernente il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale. Ricorrendo tale ipotesi, ovvero in caso di assenza, impedimento o vacanza, la trattazione del procedimento avviene su determinazione del Segretario generale.

Art.10

Revoca degli incarichi

1. L'incarico può essere revocato per motivate ragioni organizzative e gestionali nei casi previsti dalle norme di legge e/o contrattuali ovvero qualora sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. La revoca in ogni caso ha luogo nel rispetto del principio del giusto procedimento.



Art. 11

Responsabilità del Segretario generale o del Direttore generale nel periodo transitorio della decorrenza dell'incarico

1. Il Segretario e il Direttore generale assicurano tempestivamente la copertura dei posti dirigenziali vacanti, secondo le disposizioni del presente decreto assicurando in ogni caso la copertura dell'ufficio dirigenziale vacante a norma del precedente articolo 8.

Art.12

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei Conti.
2. Ad avvenuta registrazione il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale e sulla rete intranet del Ministero dello sviluppo economico.

IL MINISTRO